

## In evidenza



- ♦ **“Decreto Agosto”**: rifinanziato il fondo incentivi per ecobonus auto 2.0 e per l’installazione di colonnine di ricarica.

400 milioni gli incentivi ecobonus auto, per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO<sub>2</sub>; 90 milioni i contributi per l’installazione di colonnine di ricarica presso imprese e professionisti. Questi i fondi del “Decreto Agosto” che vanno ad aggiungersi ai primi 50 milioni previsti dal “Decreto Rilancio”, disponibili dal 1° Agosto e andati esauriti in una sola settimana.


- ♦ **SUPERBONUS e SISMABONUS 110%**: firmati i decreti attuativi, che sono stati inviati alla registrazione della Corte dei Conti. Pubblicata anche la Circolare dell’AE.

Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal Decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%, sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea. Pubblicata in data 08 Agosto 2020 anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

- ♦ **SUPERBONUS e SISMABONUS 110%**: la Circolare n. 24/E del 08.08.2020 dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti attesi.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 08.08.2020 la circolare 24/E con tutti i chiarimenti per accedere al Superbonus 110%. Ne hanno diritto anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile. Approvato anche il modello di comunicazione per poter usufruire dal 15 ottobre della possibilità di cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o dello sconto sul corrispettivo.

◆ **“Decreto Agosto”**: rifinanziato il fondo incentivi per ecobonus auto 2.0 e per l’installazione di colonnine di ricarica.



*400 milioni gli incentivi ecobonus auto, per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO<sub>2</sub>; 90 milioni i contributi per l’installazione di colonnine di ricarica presso imprese e professionisti. Questi i fondi del “Decreto Agosto” che vanno ad aggiungersi ai primi 50 milioni previsti dal “Decreto Rilancio”, disponibili dal 1° Agosto e andati esauriti in una sola settimana.*

- ▶ Nella seduta dello scorso 7 Agosto, il Governo ha approvato l’atteso **rifinanziamento degli incentivi per l’auto** che, entrati in vigore il 1° Agosto, sono nel frattempo andati già esauriti. Infatti, con il così detto “Decreto Agosto”, ratificato "salvo intese tecniche", sono stati stanziati 25 mld. di euro per il sostegno all’economia: di questi, **490 milioni sono riservati all’automotive**, di cui:
  - ✓ 400 mln. per **l’ecobonus 2.0**
  - ✓ 90 mln. per l’installazione di **colonnine di ricarica** da parte di imprese e professionisti. Ricordiamo che i **privati** hanno a disposizione le detrazioni, a seconda dei casi, del 50% previste dal decreto fiscale e del 110% dal Decreto Rilancio.
  
- ▶ Nella nuova formulazione, vi è però una maggiore attenzione a voler favorire le vetture ibride, rispetto a quelle a benzina e gasolio.
- ▶ Il testo del provvedimento non è ancora disponibile, ma non dovrebbe scostarsi dalla bozza che è circolata e che destinava, fino al 31 dicembre 2020, **250 milioni alle auto con emissioni di CO<sub>2</sub> tra i 60 e i 110 g/km.**
- ▶ **La novità è la divisione di tale fascia in due sottogruppi:**
  - ✓ da 61 a 90 g/km, a cui sarebbero destinati 150 milioni
  - ✓ da 91 a 110 g/km, ai quali sarebbero destinati 100 milioni.
- ▶ Pare confermato anche il leggero aumento del contributo statale per le vetture con emissioni da 61 a 90 g/km, che si vedrebbero riconoscere **250 euro in più** rispetto a quanto disposto dal Decreto Rilancio:
  - ✓ **in assenza di rottamazione**, è dunque previsto il contributo di 1.000 euro da parte dello Stato, al quale se ne aggiungono altrettanti garantiti dal venditore;
  - ✓ **con la rottamazione di una vettura di almeno dieci anni**, invece, i contributi salgono rispettivamente a 1.750 euro (Stato) e 2.000 euro (concessionaria).

► Il provvedimento rifinanzia, anche per il 2021, il vecchio ecobonus già in vigore da Marzo 2019 per le auto fino a 60 g/km (nelle due fasce 0-20 e 21-60 g/km, cioè tutte le auto elettriche e moltissime delle plug-in) e lo incrementa ancora con 50 milioni per il così detto “**superecobonus**”: in sostanza, con rottamazione sono garantiti un ulteriore contributo di 2.000 mila euro dello Stato e 2.000 del dealer, i quali si dimezzano in assenza di rottamazione. Però, **solo fino al 31 dicembre 2020**. Quindi, salvo sorprese dell’ultim’ora, i “nuovi” incentivi disponibili fino al 31 dicembre 2020 (o fino ad esaurimento), dovrebbero essere i seguenti:

0-20 g/km	Fino a 8.000 € con rottamazione	+2.000 euro di contributo del concessionario (*)	Fino a 5 mila € <b>senza rottamazione</b>	+1.000 euro di contributo del concessionario (*)
21-60 g/km	Fino a 4.500 € con rottamazione	+2.000 euro di contributo del concessionario (*)	Fino a 2.500 € <b>senza rottamazione</b>	+1.000 euro di contributo del concessionario (*)
61-90 g/km	Fino a 1.750 € con rottamazione	+2.000 euro di contributo del concessionario (*)	Fino a 1.000 € <b>senza rottamazione</b>	+1.000 euro di contributo del concessionario (*)
91-110 g/km	Fino a 1.500 € con rottamazione	+2.000 euro di contributo del concessionario (*)	Fino a 750 € <b>senza rottamazione</b>	+1.000 di contributo del concessionario (*)

(\*) Il contributo del concessionario può variare in base al veicolo e ad eventuali promozioni in corso.


► **Non cambia nulla**, invece, per le **soglie di prezzo delle vetture** che potranno beneficiare dell’ecobonus:

- ✓ 40 mila euro (compresi gli accessori, ma al netto dell’Iva, escluse Ipt e messa su strada) per le auto da 61 a 110 g/km;
- ✓ 50 mila euro (compresi gli accessori, ma al netto dell’Iva, escluse Ipt e messa su strada) per quelle da 0 a 60 g/km.

► Come sempre, l’accesso agli incentivi è **subordinato alla disponibilità di fondi**, che può essere monitorata in tempo reale sul sito del MISE **ecobonus.mise.gov.it**: se sono disponibili, il concessionario potrà prenotare il contributo sul portale e detrarlo dal prezzo finale chiavi in mano della vettura (il contributo del dealer, invece, dovrà essere detratto dal prezzo imponibile). Il bonus statale sarà rimborsato alla concessionaria dalla Casa, che lo recupererà sotto forma di credito d’imposta. **L’immatricolazione dell’auto deve avvenire entro 180 giorni dall’acquisto.**

► Infine, **la norma non sarà retroattiva**, ma entrerà in vigore solo con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, **che dovrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana**, quindi i contributi potranno essere applicati solo per le auto acquistate successivamente.

♦ **SUPERBONUS e SISMABONUS 110%: firmati i decreti attuativi, che sono stati inviati alla registrazione della Corte dei Conti. Pubblicata anche la Circolare dell'AE.**



*Sono stati firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal Decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%, sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea. Pubblicata in data 08 Agosto 2020 anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate.*

Con il decreto attuativo sulle asseverazioni e poi con quello sui requisiti tecnici, il **Ministro dello Sviluppo Economico**, Stefano Patuanelli ha completato, per quanto di competenza, il quadro dei provvedimenti attuativi necessari ad attivare il nuovo superbonus al 110%.

**Il decreto sui requisiti tecnici** - che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT - definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. E' stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l'incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d'ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l'efficientamento energetico.

Con il **decreto attuativo che definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione**, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L'asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

I due decreti sono stati inviati alla **registrazione della Corte dei Conti** e nel giro di pochi giorni si avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per programmare gli investimenti.

Nel frattempo, l'**Agenzia delle Entrate** ha pubblicato in data 08 Agosto 2020, la tanto attesa **circolare n. 24/E** che contiene i **chiarimenti** per accedere al **Superbonus 110%** e disciplina inoltre il **meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito**.

Vediamo in dettaglio le caratteristiche che devono avere gli interventi.

**TIPO DI AGEVOLAZIONE: Superbonus.** E' un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che **eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus). Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di **sconto dai fornitori** dei beni o servizi o, in alternativa, per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

**BENEFICIARI:** possono usufruire del bonus i soggetti che sostengono, **dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021**, spese per gli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti:

- ✓ **dalle persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (sono escluse quando operano come esercenti arti o professioni; rientrano nell'agevolazione se l'immobile si trova in condominio);
- ✓ **dai condomini** e ricomprende tutti gli edifici che abbiano parti comuni, anche se le unità sono solo due;
- ✓ **dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- ✓ **dagli istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
- ✓ **Onlus e associazioni di volontariato.**
- ✓ **Associazioni e società sportive dilettantistiche**, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

**ESCLUSIONI:** sono escluse le unità unifamiliari che non siano abitazione principale. Sono invece agevolate le seconde case in condominio.

**OPERATIVITA' DELL'AGEVOLAZIONE:** presumibilmente la misura sarà operativa entro agosto, dovendo attendere 60 giorni per la conversione in legge del Decreto e tutte le disposizioni necessarie.

**I DECRETI ATTUATIVI:** già emanati e quindi definiti sia i requisiti tecnici che i moduli per le asseverazioni sugli interventi di efficientamento energetico, come in apertura indicato.

In particolare, il **decreto sui requisiti tecnici** - che ha ottenuto il concerto del MEF, MATTM e del MIT - definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento, le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. Con il **decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione**, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L'asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

**SPESE AMMISSIBILI:** spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

✓ **Interventi di isolamento termico:**

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo:

- la detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 60.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
- i materiali isolanti utilizzati devono **rispettare i criteri ambientali minimi** di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

✓ **Impianti di climatizzazione su parti comuni:**

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione:

- la detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 30.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

### ✓ **Impianti di climatizzazione su edifici unifamiliari**

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione:

- la detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

### ✓ **Impianti solari fotovoltaici**

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del **110 per cento**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **spese non superiore a euro 48.000** e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo, semprechè l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4.

- In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è **ridotto ad euro 1.600** per ogni kW di potenza nominale.

### ✓ **Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici**

Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del **110 per cento**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, semprechè l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

## **TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO DI IMPOSTA CEDIBILE**

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sopra elencati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- A) Per un contributo** sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- B) Per la trasformazione** del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

## LE PRESENTI DISPOSIZIONI SI APPLICANO PER LE SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, dell'articolo 119.

### Link decreto asseverazioni:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni>

### Link decreto requisiti:

[https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto\\_efficienza\\_energetica\\_2020rev.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_efficienza_energetica_2020rev.pdf)

## ◆ SUPERBONUS e SISMABONUS 110%: la Circolare n. 24/E del 08.08.2020 dell'Agenzia delle Entrate con i chiarimenti attesi.



*L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 08.08.2020 la circolare 24/E con tutti i chiarimenti per accedere al Superbonus 110%. Ne hanno diritto anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile. Approvato anche il modello di comunicazione per poter usufruire dal 15 ottobre della possibilità di cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o dello sconto sul corrispettivo.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con i **chiarimenti** per accedere al **Superbonus 110%**, misura introdotta dal **Decreto Rilancio** per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di **efficientamento energetico o riqualificazione antisismica**, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le disposizioni dell'articolo 119 si aggiungono alle detrazioni già esistenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%), interventi antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici (65%)

La **circolare 24/E**, che segue di qualche giorno i decreti pubblicati dal Mise sui requisiti tecnici e sulle asservazioni, disciplina inoltre il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito.

### **I chiarimenti della Circolare dell'Agenzia delle Entrate**

► **In merito ai beneficiari**, la circolare chiarisce che la **platea di chi può accedere** al Superbonus del 110% comprende anche i **familiari e i conviventi** del possessore o detentore dell'immobile, purché realizzino i lavori e risultino conviventi “alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese”.

**E' possibile usufruire del superbonus anche per interventi realizzati su un'abitazione che non sia quella principale, dove avviene la convivenza**, mentre non ne ha diritto il familiare su immobili locati o concessi in comodato.

La circolare inoltre specifica che “*anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso può beneficiare della detrazione, a patto che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato*”.

**Ok anche per gli imprenditori e autonomi** che facciano lavori sulle singole unità abitative rientranti esclusivamente nella sfera privata della vita dei contribuenti, quindi su immobili estranei all'attività esercitata. Si tratta di un requisito non necessario nel caso in cui i lavori interessino le parti comuni dei condomini.

► **Per quanto riguarda gli interventi agevolabili**, sono state inserite anche spese accessorie: rientrano infatti nella superdetrazione anche i **costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali** connesse, purché gli interventi siano effettivamente realizzati (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione).

► **Cessione del credito e sconto in fattura**. Con la circolare è stato inoltre approvato il **modello di Comunicazione** che permette di optare dal **prossimo 15 ottobre** per la **cessione del credito** di imposta corrispondente alla detrazione spettante o di **fruire di uno sconto sul corrispettivo**. La **comunicazione** può essere **inviata** all'Agenzia delle Entrate **entro il 16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, esclusivamente per via telematica, anche avvalendosi

dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando l'apposito modello approvato con la circolare odierna.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

E' possibile optare per la **cessione o lo sconto relativamente alle detrazioni spettanti** per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

La **circolare** definisce inoltre le **regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d'imposta**, con la medesima ripartizione delle quote annuali che verrebbe utilizzata per la detrazione. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. *“Il credito d'imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese”*.

I cessionari e i fornitori a loro volta possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Di seguito riportiamo i link per i provvedimenti citati, adottati dall'Agenzia delle Entrate.

**Link provvedimento dell'AE**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Prov.v.+artt.+119-121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf/63d4b8ca-1ffc-63aa-8c57-ec67401fddd2>

**Link circolare n. 24/2020**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77>

**Link GUIDA al Bonus 110% dell'AE**

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida\\_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69)

	<b>Per informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</b>
<b>Clausola di esclusione di responsabilità</b>	<i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i>